



PROVINCIA DI AVELLINO

Servizio Autonomo Avvocatura

Prot. n. 22307 del 12/05/2025

ORDINANZA INGIUNZIONE N. 4 - DEL 12.5.2025

IL RESPONSABILE APICALE E.Q. CON F. D.

Premesso che:

- preliminarmente il Sig. OMISSIS invitava la Provincia di Avellino a stipulare convenzione di negoziazione assistita che non ha sortito riscontro positivo, prima dell'introduzione del giudizio di risarcimento danni conseguente al sinistro automobilistico su strada provinciale;
- con atto di citazione ritualmente notificato il sig. OMISSIS conveniva l'Amministrazione Provinciale innanzi al Giudice di Pace di Mirabella Eclano per chiedere e ottenere risarcimento danni al veicolo di sua proprietà su strada provinciale e per lesioni personali;
- il Giudice di Pace di Avellino, con sentenza n. 65 del 25.5.2021, così provvedeva:
 - ✓ *condanna l'Amministrazione Provinciale di Avellino al pagamento in favore della parte attrice della somma di € 5.000 ;*
 - ✓ *condanna l'Amministrazione Provinciale di Avellino al pagamento delle spese di lite determinate in complessivi € 1.330,00 oltre spese generali, IVA e C.p.a come per legge con attribuzione al procuratore antistatario OMISSIS;*
- con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 102 del 22.7.2021 ad oggetto "Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio scaturenti da sentenze" veniva riconosciuto il debito fuori bilancio di € 7.151,78 relativo alla sentenza *ut supra* di cui:
 - ✓ € 5.152,50 per risarcimento danni da lesioni personali in favore di OMISSIS (di cui € 5.000,00 per sorta capitale ed € 152,50 per anticipo CTU);
 - ✓ € 1.566,18 per spese di lite in favore dell'OMISSIS (di cui € 1.205,00 per diritti ed onorari, € 180,75 per spese generali al 15%, € 55,43 per CAP al 4% ed €125,00 per spese esenti ex art. 15);
 - ✓ € 433,10 per compenso professionale in favore del CTU dott. OMISSIS (di cui € 355,00 per onorario ed € 78,10 per IVA al 22%)
- con determinazione dirigenziale n. . 1586 del 27/07/2021 veniva liquidato e pagato in favore dell'OMISSIS C.F. OMISSIS P. OMISSIS la somma di € 1.566,18 , giusta mandato n. 3547/2021 e quietanza di pagamento n. 2844 del 30.7.2021;
- con atto di appello ritualmente notificato avverso la predetta sentenza proponeva appello la Provincia innanzi al Tribunale di Benevento per chiedere in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda di parte attrice e avere vinte le spese di lite;
- il Giudice adito, con sentenza n. sentenza n. 102/2025 pubbl. il 24/01/2025 così provvedeva:
 - ✓ *accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda;*
 - ✓ *compensa le spese del doppio grado incluse quelle di CTU espletata in primo grado;*

Considerato che il provvedimento giudiziale non contiene statuizione sulla restituzione delle somme versate dalla Provincia in esecuzione della sentenza di primo grado n. 65 del 25.5.2021, si è provveduto con diffida/messa in mora, pec prot n 7096 del 13-02-2025, a richiedere all'OMISSIS la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Mirabella Eclano, entro giorni 20 dalla notifica della diffida, precisamente € **1.707,18** di cui:

- ✓ € **1.566,18** a titolo di competenze legali (di cui € 1.205,00 per diritti ed onorari, € 180,75 per spese generali



PROVINCIA DI AVELLINO

Servizio Autonomo Amvocatura

al 15%, € 55,43 per CAP al 4% ed €125,00 per spese esenti ex art. 15) giusto mandato n 3547/2021

✓ € 141,00 a titolo di interessi dal 30/07/2021 data della quietanza di pagamento di questo ente al 13.2.2025 e fino al soddisfo

Dato atto che con pec prot. n 8553 del 24.2.2025 l'OMISSIS ha riconosciuto il debito e comunicato la volontà di assolvere

Verificato che, a tutt'oggi, non risulta pervenuta alcun versamento da parte dell'OMISSIS a titolo di restituzione del suddetto importo, giusta sentenza n. 102/2025 pubbl. il 24/01/2025, di riforma della sentenza n. 65 del 25.5.2021 del Giudice di Pace di Mirabella Eclano;

Precisato che:

- *chi ha eseguito un pagamento non dovuto, per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma con gli interessi legali a partire dal giorno del pagamento;*
- il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ., per il solo fatto della riforma della sentenza, e può essere richiesto immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio;
- il fatto che non sia stato richiesto, neppure nelle more del giudizio di secondo grado, la condanna della controparte alla restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado riformata comporta soltanto che la sentenza d'appello non possa costituire un titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. al fine di ottenere la restituzione in via coattiva di quanto versato e non più dovuto e non che il "diritto alla restituzione" non sia sorto per effetto della riforma della sentenza, trattandosi, invero, di un diritto di credito "certo, liquido ed esigibile" ex artt. 1241 e 1242 c.c.;
- la domanda di restituzione della parte che ha eseguito una prestazione in base ad una sentenza poi riformata può essere proposta, per la sua autonomia e finalità (che è quella di garantire all'interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione poi riformata in appello), a prescindere dal successivo sviluppo del giudizio (cfr. Cass., S.U., n. 12190 del 2004; Cass. n. 13454 del 2011);
- il diritto alla restituzione discende dal solo fatto della rimozione della sentenza di primo grado ad opera di quella di appello, e si connota come diritto soggettivo autonomo, senza che possa esercitare alcuna influenza la natura del rapporto sostanziale all'origine della controversia;

Considerato che sussistono e permangono le ragioni di fatto e diritto per la ripetizione delle somme *ut supra*, già intimate bonariamente nel corso del 2025 con espressa costituzione in mora ai fini dell'interruzione della prescrizione;

Dato atto che la somma indebitamente trattenuta dal debitore, rappresenta una entrata patrimoniale che va doverosamente recuperata a soddisfazione dell'interesse dell'Ente così leso;

Rilevato che il credito della Provincia di Avellino pari a **€ 1.707,18** vantato nei confronti dell'OMISSIS è certo, liquido ed esigibile, derivando la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati;

Ritenuto di procedere all'intimazione/ingiunzione del pagamento della somma così dovuta attraverso legittima procedura atta al recupero dei crediti *tributari e patrimoniali*, ovvero *extra-tributari*, dell'Ente, quale quella prevista dal R.D. n. 639/1910 (T.U. delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), in considerazione della sua pacifica e conclamata natura di provvedimento amministrativo autoritativo, oltre che legittimo procedimento monitorio da prestarsi, come nella fattispecie, per la spedita riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici minori, cumulando in sé le caratteristiche del titolo esecutivo stragiudiziale unilateralmente formato dall'Ente pubblico nell'esercizio del suo peculiare potere di



PROVINCIA DI AVELLINO

Servizio Autonomo Avvocatura

autoaccertamento e autotutela, e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva equipollente a quello che nel processo esecutivo civile ordinario è l'atto di precetto, suscettibile di definitività ed incontestabilità ove non sia stata proposta opposizione nei termini di legge;

Dato atto, altresì, che l'ingiunzione *de qua* può assumere anche una mera funzione di atto di accertamento della pretesa dell'amministrazione prescindendo dalla funzione di atto di riscossione, rinvenendo legittima e specifica applicazione anche per le entrate non tributarie e non previdenziali, ovvero per quelle definite come aventi/causa in rapporti di diritto privato dell'amministrazione", ivi incluse anche per le entrate patrimoniali derivanti da somme da recupero di finanziamenti pubblici;

Dato atto che *"La notificazione delle ordinanze ingiunzione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/81 può avvenire, ove possibile, direttamente da parte della P.A. a mezzo posta elettronica certificata"* (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, ordinanza del 16.12.2020 n. 28829);

Ritenuto che le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, sono state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche sopra esposte;

Dato atto che:

- il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Nicolina Contento;
- il presente atto non coinvolge interessi del Responsabile Apicale E.Q. con F.D. e del responsabile del procedimento, o di parenti entro il 4° grado ai sensi della legge n. 190/2012 e del Piano Anticorruzione, e che il Responsabile del procedimento non ha rilevato alcuna ipotesi, anche potenziale, di conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 in relazione al citato procedimento, nonché ai sensi del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza della Provincia di Avellino, né difformità rispetto a quanto prescritto dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento provinciale vigente;

Visti:

- il T.U. 14.04.1910 n. 639;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto dell'Ente Provinciale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di organizzazione dell'Avvocatura Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

ORDINA

- all'OMISSIS (C.F. OMISSIS e P. IVA OMISSIS), di pagare alla Provincia di Avellino la somma di **€ 1.714,73**, di cui:
 - ✓ € 1.566,18 somma da ripetere a titolo di competenze legali versate (di cui € 1.205,00 per diritti ed onorari, € 180,75 per spese generali al 15%, € 55,43 per CAP al 4% ed € 125,00 per spese esenti ex art. 15) giusto mandato n 3547/2021
 - ✓ € 148,55 a titolo di interessi dal 30/07/2021, data della quietanza di pagamento di questo ente, al 12 maggio 2025 e fino al soddisfo
- il tutto oltre interessi legali maturandi dal 13.5.2025 fino al soddisfo;

INGIUNGE

all'OMISSIS (C.F. OMISSIS e P. IVA OMISSIS), di pagare alla Provincia di Avellino la somma di **€ 1.714,73**, oltre interessi legali maturandi dal 13.5.2025 fino al soddisfo, entro e non oltre trenta giorni dalla notifica del presente atto, mediante versamento che dovrà essere effettuato con il sistema PagoPa, accessibile sul link:



PROVINCIA DI AVELLINO

Servizio Autonomo Avvocatura

https://servizi.provincia.avellino.it/portal/servizi/pagamenti/nuovo_pagamento_online/39

riportando nella causale “*Ripetizione delle somme versate in esecuzione della sentenza n. 65 del 25.5.2021 del Giudice di Pace di Mirabella Eclano*” riformata dalla sentenza n. 102/2025 pubbl. il 24/01/2025 del tribunale di Benevento

AVVERTE

che:

- la presente ordinanza/ingiunzione costituisce titolo esecutivo;
- in mancanza di pagamento nel termine predetto, si procederà al recupero delle somme non versate mediante attivazione delle procedure esecutive;
- avverso la presente ordinanza/ingiunzione è possibile proporre ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente nelle forme e termini di legge;
- è ammessa, entro 30 giorni dalla notifica della presente, la produzione di istanza di rateizzazione;

INFORMA

che:

- ai sensi dell'art. 3, comma 4, e dell'art. 5, comma 3, della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Nicolina Contento;
- ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è possibile prendere visione o estrarre copia degli atti, documenti, scritti difensivi, contenuti nel fascicolo del procedimento tenuto agli atti dell'ufficio Recupero del Servizio Autonomo Avvocatura presso la sede della Provincia Avellino in Avellino alla Piazza Libertà;
- per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento si può contattare il Responsabile del procedimento ai seguenti recapiti: tel. 0825790279, e-mail: ncontento@provincia.avellino.it, Pec: info@pec.provincia.avellino.it;
- relativamente al trattamento dei dati personali si rimanda all'allegata informativa.

DISPONE

la notifica del presente atto nelle forme di legge e la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Avellino per 30 giorni.

Il Funzionario

dott.ssa Nicolina Contento

Il Responsabile E.Q.

dott.ssa Maria Balestra

Il Responsabile Apicale E.Q. f.d.

avv. Oscar Mercolino



PROVINCIA DI AVELLINO

Servizio Autonomo Avvocatura

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ED EMISSIONE DI ORDINANZE, GESTIONE ATTIVITA' RISCOSSIONE TRAMITE RUOLI, GESTIONE ISTANZE DI SGRAVIO, GESTIONE CONTENZIOSO RELATIVO A IMPUGNAZIONI, ORDINANZE E CARTELLE ESATTORIALI

Con questa informativa la provincia di Avellino intende fornire tutte le indicazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito al trattamento dei dati personali nell'ambito sopra riportato.

1. Titolare del trattamento e DPO – Data Protection Officer

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Avellino, avente sede in Avellini alla Piazza Libertà n. 1, tel. 08257901, Pec: info@pec.provincia.avellino.it.

Il Titolare ha provveduto a nominare, ex art. 37 del GDPR, il DPO – Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali). È possibile prendere contatto con il DPO della Provincia di Avellino, l'Avv. Chiara Frangione, ai seguenti recapiti:

via Cardinale Maffi, 33 - 56126 Pisa (PI)

E-mail: chiara.frangione@protonmail.com;

privacy@provincia.avellino.it;

Pec: chiara.frangione@pecordineavvocatipisa.it;

Finalità irrogazione di sanzioni per violazioni amministrative di competenza della Provincia di Avellino;

ordinanze/ingiunzioni di pagamento;

gestione attività di riscossione tramite ruoli;

gestione istanze di sgravio relative a sanzioni amministrative;

gestione contenzioso relativo a impugnazioni, ordinanze/ingiunzioni, cartelle esattoriali.

Nell'ambito dei trattamenti sopra indicati, i dati personali delle persone fisiche soggette a procedimento sanzionatorio amministrativo vengono trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

3. Dati ottenuti presso terzi

La Provincia di Avellino acquisisce dati relativi alle finalità su indicate; in ragione degli stessi accessi ed accertamenti, potrebbe venire a conoscenza di ulteriori dati personali da altri soggetti come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati anagrafici in relazione a ricerche anagrafiche effettuate presso Comuni/Ambasciate/Consolati (in caso di residenza all'estero)/Punto Fisco/Agenzia delle Entrate - Riscossione.

4. Autorizzati e Responsabili del trattamento

I dati personali sono trattati da personale della Provincia di Avellino previamente autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato.

I dati possono essere trattati anche da soggetti esterni, formalmente nominati dalla Provincia di Avellino quali Responsabili del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie:

- società che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi dell'Ente, con particolare riguardo ai servizi di archiviazione documentale;
- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica.

5. Destinatari dei dati personali

Per quanto concerne le finalità di cui al punto 2 della presente informativa, alcuni dati personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari/destinatari:

- Servizi anagrafe dei Comuni;
- Messi comunali;
- Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- Piattaforma PagoPA;
- Autorità giudiziaria competente, avvocati difensori dell'Ente.

6. Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno trattati come di seguito:

- per il procedimento di applicazione delle sanzioni e dell'emissione delle ordinanze al massimo 5 anni dall'emissione del verbale;
- per l'attività di riscossione tramite ruoli al massimo 1 anno dalla notifica dell'ordinanza;
- per le istanze di sgravio 220 giorni dalla richiesta di sgravio all'Agenzia delle Entrate, 30 giorni per il contenzioso la durata del giudizio.



PROVINCIA DI AVELLINO

Servizio Autonomo Avvocatura

Successivamente saranno conservati per 10 anni dalla chiusura del procedimento per quanto riguarda i procedimenti relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative (individuabile nell'invio a ruolo per le ordinanze ingiunzione e nella trasmissione all'organo accertatore per le ordinanze di archiviazione), all'attività di riscossione tramite ruoli e alla gestione del contenzioso e per 5 anni per le istanze di sgravio, oltre ai tempi necessari al Titolare del trattamento per procedere allo scarto (massimo un anno a decorrere dal termine dell'anno finale di conservazione).

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato conferimento

Tutti i dati richiesti sono necessari per le finalità indicate. In caso di mancata indicazione del recapito telefonico o dell'indirizzo mail potrebbe essere più difficoltoso contattare l'utente per questioni relative alla pratica.

8. Trasferimento di dati in Paesi extra-UE

Come indicato sopra, la Provincia di Avellino può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi IT e di comunicazioni telematiche che potrebbero collocare o far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo. Dette società di servizi sono selezionate sulla base delle loro certificazioni e delle loro dichiarazioni in merito ad affidabilità, sicurezza e rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di trattamento dei dati personali. In particolare, al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali, queste Società possono attuare il trasferimento solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di apposite decisioni di adeguatezza adottate dalla Commissione europea, oppure sulla base di Clausole Contrattuali Standard.

9. I DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679 che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste, stabiliscono:

1 dell'interessato (articolo 15) "L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni [...]";

2 (articolo 16) "L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa";

3 di chiedere al titolare del trattamento, ex art. 17 del Reg. UE 2016/679, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati;

4 (articolo 18) "L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi [...]";

5 (articolo 21) "L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria [...]".

L'interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Responsabile del trattamento dei dati, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al Responsabile anche mediante posta ordinaria, raccomandata a/r o posta elettronica certificata al seguente indirizzo info@pec.provincia.avellino.it.

1. Diritto di presentare reclamo

L'interessato qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento UE, può proporre a norma dell'art. 77 GDPR, reclamo alla Provincia di Avellino, quale titolare del Trattamento o al Garante per la Protezione dei Dati Personali, protocollo@pec.gpdp.it

Questa informativa è stata aggiornata al 20.12.2024



PROVINCIA DI AVELLINO

Servizio Autonomo Avvocatura

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

A richiesta di come in atti della Provincia di Avellino, ente creditore come in atto, rappresentata ai fini del presente atto dall'avv. Oscar Mercolino, nella qualità di Responsabile Apicale E.Q. con funzioni dirigenziali del Servizio Autonomo Avvocatura, ho notificato copia della presente ordinanza n. _4 del 12. 5.2025 , come in atti a mezzo Pec a :

OMISSIS (C.F. OMISSIS e P. IVA OMISSIS) con domicilio legale in OMISSIS 83030 Torre Le Nocelle (AV) e domicilio digitale:

OMISSIS (indirizzo elettronico in atti)